# REGOLAMENTO (CEE) N. 2732/92 DELLA COMMISSIONE

**del 21 settembre 1992**

**che stabilisce, per il 1993, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'integrazione alla produzione versata ai produttori oleicoli può essere destinata al finanziamento di azioni intese al miglioramento della qualità della produzione oleicola di una regione ; che, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1721/91 del Consiglio [3], il 2 % dell'integrazione alla produzione assegnata ai produttori di olio d'oliva negli Stati membri produttori è stato devoluto al finanziamento di azioni da svolgere in questi paesi ai fini del miglioramento della qualità dell'olio d'oliva ;

considerando che è opportuno determinare le modalità d'esecuzione di dette azioni ; che è altresì opportuno definire i compiti che possono essere affidati alle organizzazioni di produttori ;

considerando che è opportuno aumentare il numero delle azioni per offrire una maggiore scelta in relazione ai bisogni e alle possibilità di ogni Stato membro ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento determina le azioni da svolgere nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993 ai fini del miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva.

2. Tali azioni riguardano :

a) la lotta contro la mosca dell'olivo (Dacus oleae) ed eventualmente altri organismi nocivi ;

b) il miglioramento delle modalità di trattamento degli oliveti, di raccolta, conservazione e trasformazione delle olive, nonché di magazzinaggio degli oli prodotti ;

c) l'assistenza tecnica agli olivicoltori e ai frantoi nel corso della campagna, volta a migliorare la qualità della produzione e della trasformazione delle olive in olio ;

d) l'istituzione e/o la gestione di locali di degustazione per la valutazione delle caratteristiche organolettiche dell'olio di oliva vergine ;

e) la creazione o la gestione, a livello regionale o provinciale, di laboratori di analisi delle caratteristiche fisicochimiche dell'olio d'oliva ;

f) la collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca sul miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva.

*Articolo 2*

Le spese relative alle azioni definite nel presente regolamento sono finanziate in particolare con le risorse provenienti dalla trattenuta sull'integrazione alla produzione, applicata ai sensi dell'articolo del regolamento (CEE) n. 1721/91. Le risorse per il finanziamento di tali azioni sono ripartite tenendo conto dell'importo trattenuto in ciascuno Stato membro interessato.

*Articolo 3*

In base agli importi disponibili, ciascuno Stato membro produttore stabilisce un programma per tutte le azioni di cui all'articolo 1 o per una parte di esse.

*Articolo 4*

Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il programma comprende :

a) l'elenco delle zone di produzione di olio d'oliva in cui la lotta contro la mosca dell'olivo si deve considerare prioritaria, tenuto conto, in particolare, della prevedibile incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio prodotto e sulla quantità della produzione interessata dalle azioni ;

b) qualora sia reso necessario da determinate situazioni regionali, l'elenco delle zone di produzione dell'olio d'oliva in cui si deve considerare prioritaria la lotta contro altri organismi nocivi, tenuto conto, in particolare, della prevedibile incidenza del programma di lotta sulla qualità dell'olio prodotto e sulla quantità della produzione interessata dalle azioni ;

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 29.

c) un progetto per l'istituzione o la gestione di un sistema di controllo, di allarme e di valutazione in ciascuna zona di produzione prioritaria; il sistema deve comprendere, in particolare:

— i metodi di misurazione della popolazione della mosca dell'olivo e di altri organismi nocivi,

— un dispositivo per l'allarme e per la prescrizione del trattamento,

— mezzi di formazione e di informazione dei produttori,

— mezzi di valutazione del dispositivo d'allarme e degli effetti del trattamento;

d) un progetto relativo ad un piano d'azione per l'esecuzione dei trattamenti necessari in ciascuna zona di produzione.

*Articolo 5*

Per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il programma comprende:

— un progetto di corsi di formazione dei produttori per il trattamento degli olivi, il periodo ottimale della raccolta delle olive, i metodi di raccolta e di trasformazione delle olive;

— un progetto di corsi di formazione per i responsabili e il personale tecnico dei frantoi sui metodi di conservazione e di trasformazione delle olive, nonché sulla qualità e sul magazzinaggio degli oli prodotti.

*Articolo 6*

Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il programma comprende la descrizione dettagliata del contenuto del contratto di assistenza tecnica, nonché l'indicazione della zona in cui si svolge l'azione degli obiettivi prefissi e dei mezzi da impiegare per realizzarli.

*Articolo 7*

Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), il programma specifica i requisiti previsti per la istituzione e la gestione dei locali di degustazione, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione [1].

*Articolo 8*

Per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), il programma comprende le determinazioni analitiche che si prevede di compiere e le apparecchiature da acquistare.

*Articolo 9*

Per le azioni contemplate all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), il programma comprende la descrizione dettagliata della ricerca scientifica, dei suoi obiettivi e metodi nonché l'indicazione degli organismi specializzati nella ricerca.

*Articolo 10*

1. Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione il programma delle azioni entro il 31 ottobre 1992.

Il programma comprende, in particolare:

a) la descrizione particolareggiata delle azioni previste, la loro durata e il loro costo;

b) l'elenco dei prodotti e del materiale necessari, con il loro costo unitario;

c) l'elenco dei centri, degli organismi o delle organizzazioni di produttori incaricati dell'esecuzione delle azioni.

2. Entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla ricezione del programma, la Commissione può chiedere allo Stato membro qualsiasi modifica del programma stesso che essa ritenga opportuna.

3. Il programma è definitivamente adottato dallo Stato membro entro il 31 dicembre 1992 e immediatamente trasmesso alla Commissione.

I contratti o le convenzioni con i centri, gli organismi o le organizzazioni di produttori, ovvero le disposizioni amministrative adottate dallo Stato membro nei confronti di tali centri, organismi e organizzazioni incaricati dell'esecuzione delle azioni, sono stipulati anteriormente al 1° marzo 1993.

I contratti o le convenzioni possono avere durata pluriennale, salvi gli adeguamenti derivanti dai programmi approvati successivamente dalla Commissione.

Il programma viene eseguito sotto la responsabilità dello Stato membro interessato.

4. Sono ammissibili al finanziamento in base al presente regolamento le spese derivanti dal programma adottato dallo Stato membro in seguito all'adeguamento effettuato conformemente alle eventuali richieste della Commissione.

Tuttavia le spese:

— di esecuzione dei trattamenti di cui all'articolo 4,

— di indennità da versare ai degustatori e di retribuzione del personale di laboratorio,

sono assunte nella misura massima del 50 %.

*Articolo 11*

I trattamenti possono essere eseguiti dalle organizzazioni di produttori di olio d'oliva o dalle relative unioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE.

Gli insetticidi da utilizzare contro la mosca dell'olivo in caso di esecuzione dei trattamenti devono essere impiegati mediante supporto di esche proteiche. Tuttavia, in condizioni particolari e sotto la direzione degli organismi inca-

[1] GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.

ricati della prescrizione dei trattamenti, può essere autorizzato l'impiego di insetticidi secondo modalità diverse. L'impiego degli insetticidi deve far sì che nessun residuo sia riscontrabile nell'olio prodotto con olive provenienti dalle zone oleicole trattate.

Sono altresì applicabili i metodi di lotta biologica integrata.

*Articolo 12*

I versamenti relativi:

— ai contratti e alle convenzioni stipulati dallo Stato membro con i centri, organismi o organizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), ovvero

— ai provvedimenti amministrativi adottati dallo Stato membro nei confronti di tali centri, organismi o organizzazioni,

si effettuano su presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute e previa verifica da parte delle autorità competenti.

All'atto della stipula del contratto o della convenzione, o dell'adozione del provvedimento amministrativo, possono essere versati anticipi nei limiti del 30 %, dietro costituzione di una cauzione di importo equivalente. Lo Stato membro interessato può tuttavia rendersi garante per i centri e organismi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) aventi statuto di ente pubblico.

Può essere deciso il versamento di ulteriori anticipi a condizione che lo Stato membro disponga dei documenti giustificativi delle spese effettuate con gli anticipi versati in precedenza.

*Articolo 13*

Gli Stati membri produttori interessati dal programma applicano un sistema di controllo inteso a garantire che le azioni previste dal programma e per le quali è concesso un finanziamento siano correttamente eseguite. Essi informano la Commissione delle misure di controllo previste contestualmente alla trasmissione del programma di cui all'articolo 3.

La Commissione può inoltre chiedere agli Stati membri qualsiasi modifica del sistema di controllo che ritenga opportuna.

Gli Stati membri interessati redigono un rapporto sull'esecuzione del programma e lo trasmettono alla Commissione anteriormente al 31 gennaio 1994.

*Articolo 14*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*